

MASSIMARIO DELLA GIURISPRUDENZA CIVILE

SETTEMBRE 2012

A cura di **Giuseppe Buffone**, Giudice del Tribunale di Varese

Indice generale

Contratti e Obbligazioni	1
Danno alla Persona	2
Dati Personali	3
Famiglia	4
Lavoro, Previdenza, Legislazione sociale	5
Persone Fisiche e Soggetti	5
Procedimento Civile	6
Proprietà.....	8
Pubblica Amministrazione	8
Sanzioni Amministrative	9
Tributi e Tasse	10

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

Giudizio di risoluzione contrattuale - Nullità del contratto – Rilevabilità d’Ufficio – Potere del Giudice – Sussiste

Cass. Civ., sez. Un., sentenza 4 settembre 2012 n. 14828 (Pres. Vittoria, rel. D'Ascolta)

Il giudice di merito ha il potere di rilevare, dai fatti allegati e provati o emergenti ex actis, ogni forma di nullità non soggetta a regime speciale e, provocato il contraddittorio sulla questione, deve rigettare la domanda di risoluzione, volta ad invocare la forza del contratto. Pronuncerà con efficacia idonea al giudicato sulla questione di nullità ove, anche a seguito di rimessione in termini, sia stata proposta la relativa domanda. Nell'uno e nell'altro caso dovrà disporre, se richiesto, le restituzioni.

CONTRATTO PRELIMINARE – DIFFORMITÀ NON SOSTANZIALI NON INCIDENTI SULLA UTILIZZABILITÀ DEL BENE – AZIONI PROPONIBILI DAL PROMISSARIO ACQUIRENTE – AZIONE DI ESECUZIONE SPECIFICA EX ART. 2932 C.C. CON RICHIESTA CUMULATIVA DI ELIMINAZIONE DEI VIZI E RIDUZIONE DEL PREZZO – CUMULO: ACTIO 2932 C.C. E ACTIO QUANTI MINORIS – SUSSISTE

Cass. Civ., sez. II, sentenza 31 luglio 2012 n. 13739 (Pres. Felicetti, rel. Vincenti)

Come si evince dall'orientamento stabile della

giurisprudenza di legittimità (tra le altre: Cass., sez. II, 26 gennaio 2010, n. 1562; Cass., sez. II, 15 febbraio 2007, n. 3383; Cass., sez. II, 8 ottobre 2001, n. 12323), in presenza di difformità non sostanziali e non incidenti sull'effettiva utilizzabilità del bene ma soltanto sul relativo valore, il promissario acquirente non resta soggetto alla sola alternativa della risoluzione del contratto o dell'accettazione senza riserve della cosa viziata o difforme, ma può esperire l'azione di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo a norma dell'art. 2932 cod. civ., chiedendo cumulativamente e contestualmente l'eliminazione delle accertate difformità o la riduzione del prezzo. Dunque, l'azione di esecuzione specifica del contratto a norma dell'art. 2932 cod. civ. e l'actio quanti minoris ben possono cumularsi ed essere, quindi, proposte con il medesimo atto.

CONTRATTO PRELIMINARE – DOMANDA DEL PROMISSARIO ACQUIRENTE DI ESECUZIONE SPECIFICA EX ART. 2932 C.C. - DOMANDA DEL PROMITENTE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ORDINE LOGICO DI TRATTAZIONE DELLE QUESTIONI DA PARTE DEL GIUDICE

Cass. Civ., sez. II, sentenza 31 luglio 2012 n. 13739 (Pres. Felicetti, rel. Vincenti)

Ove alla domanda di esecuzione specifica del contratto preliminare di vendita, proposta dal promissario acquirente, si contrapponga quella del promittente venditore diretta ad ottenere la risoluzione dello stesso contratto per inadempimento della controparte, il giudice deve, secondo un criterio di priorità logica, esaminare tale seconda domanda ed accertare la sussistenza delle condizioni per far luogo alla risoluzione, in quanto la eventuale positività di tale accertamento rende inutile, per il venir meno del contratto da eseguire, l'ulteriore indagine sulla esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2932 cod. civ. e preclude l'accoglimento della relativa domanda (Cass., sez. II, 14 maggio 1930, n. 3182).

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – MANCATO GUADAGNO – ART. 1223 C.C. - NOZIONE

Cass. Civ., sez. I, sentenza 2 agosto 2012 n. 13912 (Pres. Carnevale, rel. Di Virginio)

Il materia di risoluzione del contratto ex art. 1452 c.c., il mancato guadagno di cui all'art. 1223 c.c. è da ritenersi l'incremento patrimoniale netto che la parte adempiente avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto e che è venuto a mancare per la risoluzione per l'inadempimento della controparte.

NEGOZIO FIDUCIARIO (PACTUM FIDUCIAE) – FORMA – PRINCIPIO DI LIBERTÀ DELLE FORME – SUSSISTE

Cass. Civ., sez. II, sentenza 27 agosto 2012 n. 14654 (Pres. Oddo, rel. Scalisi)

Il negozio fiduciario è il negozio con il quale un soggetto (il fiduciante) trasferisce ad un altro soggetto (il fiduciario) la titolarità di un diritto, il cui esercizio viene limitato da un accordo tra le parti (pactum fiduciae) per uno scopo che il fiduciario si impegna a realizzare, ritrasferendo poi il diritto allo stesso fiduciante o ad un terzo beneficiario. La fattispecie si sostanzia in un accordo tra due soggetti, con cui il primo trasferisce (o costituisce) in capo al secondo una situazione giuridica soggettiva (reale o personale) per il conseguimento di uno scopo pratico ulteriore, ed il fiduciario, per la realizzazione di tale risultato, assume l'obbligo di utilizzare nei tempi e nei modi convenuti la situazione soggettiva, in funzione strumentale, e di porre in essere un proprio comportamento coerente e congruo. Trattandosi di fattispecie non espressamente disciplinata dalla legge, e, in mancanza di una disposizione espressa in senso contrario, il factum fiduciae non può che essere affidato al principio generale della libertà della forma.

DANNO ALLA PERSONA

DANNO NON PATRIMONIALE DA LESIONE DELLA SALUTE - LIQUIDAZIONE DEL DANNO - CUMULO DI VOCI RISARCITORIE - DUPLICAZIONE RISARCITORIA - SUSSISTE

Cass. Civ., Sez. II, sentenza 31 luglio 2012 n. 13722 (Pres. Triola, rel. Proto)

Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici; quindi è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale. In sostanza, i danni non patrimoniali di cui all'art. 2059 cod. civ. costituiscono un'unica voce di danno, che è però suscettibile di atteggiarsi con varie modalità e secondo molteplici aspetti, nei singoli casi.

TABELLE DI MILANO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - CRITERIO EQUITATIVO VINCOLATE - ART. 1226 C.C. - SUSSISTE

Cass. Civ., Sez. II, sentenza 19 luglio 2012 n. 12464 (Pres. Segreto, rel. Lanzillo)

Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino i criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo

perché esaminati da differenti uffici giudiziari. Le tabelle del Tribunale di Milano risultano essere, in ragione della loro "vocazione nazionale" - in quanto le statisticamente maggiormente testate - le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione che, con l'apporto dei necessari ed opportuni correttivi ai fini della c.d. personalizzazione del ristoro, consenta di pervenire alla relativa determinazione in termini maggiormente congrui, sia sul piano dell'effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione - nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti - sul territorio nazionale.

TABELLE DI MILANO - APPLICAZIONE DI TABELLA DIVERSA - DOGLIANZA IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - PRESUPPOSTI

Cass. Civ., Sez. II, sentenza 19 luglio 2012 n. 12464 (Pres. Segreto, rel. Lanzillo)

L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito. Occorre cioè che il ricorrente abbia specificamente richiesto la liquidazione del danno in base ai valori delle nuove tabelle elaborate a Milano, perché la domanda non sia considerata nuova e quindi inammissibile. Occorre altresì che, trattandosi di giudizio svolto in luogo diverso da Milano, come nel caso di specie, le tabelle milanesi siano state anche prodotte in atti (Casa. civ. 7 giugno 2011 o.32408).

DATI PERSONALI

ATTO CONTENENTE DATI PERSONALI ANCHE SENSIBILI (SALUTE) - PRODUZIONE NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE - AMMISSIBILITÀ - SUSSISTE

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 2 agosto 2012 n. 13914 (Pres. Luccioli, rel. Didone)

Qualora sia lo stesso interessato a “comunicare” propri dati sensibili «a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante le loro messa a disposizione», in relazione all’“elaborazione dei predetti dati da parte dei destinatari “determinati” della “comunicazione” ad opera dell’interessato, cessa di essere applicabile la normativa speciale sulla protezione dei dati sensibili e rivive pienamente il diritto di difesa tutelato dall’ art. 24 Cost. che si esplica anche mediante la produzione di una perizia stragiudiziale, la quale, se può essere posta dal giudice a fondamento della propria decisione, anche se contestata dalla controparte (Sez. 6 - 5, 12 dicembre 2011 n. 26550), a maggior ragione può essere utilizzata dalla parte per trarne argomenti difensivi per confutare una consulenza tecnica d’ufficio. Invero, la consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto degli scritti difensivi della parte e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni (Sez. II, 26 marzo 2012 n. 4833).

FAMIGLIA

ART. 155-QUATER C.C. - ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE – CONCETTO DI “STABILE GODIMENTO” - GENITORE AFFIDATARIO CHE TRASCORRE FUORI DALLA CASA FAMILIARE CINQUE GIORNI A SETTIMANA PER MOTIVI DI LAVORO – LEGITTIMITÀ DELL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA IN SEDE DI SEPARAZIONE – SUSSISTE – ESTINZIONE DEL DIRITTO AL GODIMENTO DELLA CASA - ESCLUSIONE

*Cass. Civ., Sez. I, sentenza
9 agosto 2012 n. 14348*

a) essendo ormai legislativamente stabilito che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli (art. 155-quater c.c., comma 1, primo periodo), tale disposizione

risponde all’esigenza, prevalente su qualsiasi altra, di conservare ai figli di coniugi separati l’habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (cfr., ex plurimis e tra le ultime, la sentenza n. 14553 del 2011).

b) la Corte costituzionale, con la sentenza n. 308 del 2008, ha affermato, in via generale, che dal contesto normativo e giurisprudenziale emerge che non solo l’assegnazione della casa familiare, ma anche la cessazione della stessa, è stata sempre subordinata, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all’interesse della prole, da tale principio deducendo, con riferimento specifico alla fattispecie, che l’art. 155-quater cod. civ., ove interpretato, sulla base del dato letterale, nel senso che la convivenza more uxorio o il nuovo matrimonio dell’assegnatario della casa sono circostanze idonee, di per se stesse, a determinare la cessazione dell’assegnazione, non è coerente con i fini di tutela della prole, per il quale l’istituto è sorto, e concludendo nel senso che la coerenza della disciplina e la sua costituzionalità possono essere recuperate ove la normativa sia interpretata nel senso che l’assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all’interesse del minore;

c) anche l’art. 155-quater c.c., comma 1, terzo periodo, nella parte in cui dispone che il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare ..., deve essere interpretato, in conformità con i predetti principi, nel senso che, sebbene tali casi di revoca dell’assegnazione della casa familiare siano collegati ad eventi che fanno presumere il venir meno della esigenza abitativa, tuttavia la prova di tali eventi - che onera chi agisce per la revoca - deve essere particolarmente

rigorosa in presenza di prole affidata o convivente con l'assegnatario ed attestare in modo univoco che gli eventi medesimi sono connotati dal carattere della "stabilità", cioè dell'irreversibilità, ed inoltre nel senso che il giudice investito della domanda di revoca deve comunque verificare che il provvedimento richiesto non contrasti con i preminenti interessi della prole affidata o convivente con l'assegnatario. Il diritto al godimento della casa non si estingue, dunque, dove il genitore affidatario non vi abiti per tutti i giorni della settimana, in ragione di esigenze lavorative.

LAVORO, PREVIDENZA, LEGISLAZIONE SOCIALE

PROFESSIONISTI – OBBLIGHI CONTRIBUTIVI – REDDITO DA ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE – CONCETTO – CONTRASTO IN GIURISPRUDENZA

*Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza
29 agosto 2012 n. 14684*

Al fine di stabilire se i redditi prodotti dall'attività di un libero professionista siano qualificabili come redditi professionali, soggetti, come tali, alla contribuzione dovuta alla Cassa previdenziale di categoria, il concetto di "esercizio della professione" debba essere interpretato non in senso statico e rigoroso, bensì tenendo conto dell'evoluzione subita nel mondo contemporaneo (rispetto agli anni cui risale la normativa di "sistema" dettata per le varie libere professioni) dalle specifiche competenze e dalle cognizioni tecniche libero professionali; evoluzione che ha comportato (come opportunamente si è sottolineato in dottrina) la progressiva estensione dell'ambito proprio dell'attività professionale, con occupazione, da parte delle professioni, di tutta una serie di spazi inesistenti nel quadro tipico iniziale e, specificamente, per la professione di ingegnere, l'assunzione di connotazioni ben più ampie e di applicazioni diversificate rispetto a quelle originariamente previste. Ne consegue che nel concetto in questione deve ritenersi compreso, oltre all'espletamento delle prestazioni tipicamente

professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi) anche l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un "nesso" con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo logicamente propria della sua professione. Questa interpretazione, valida per tutte le categorie professionali si traduce nell'escludere la sussistenza dell'obbligo contributivo solamente nel caso in cui non sia, in concreto, ravvisabile un intreccio tra tipo di attività e conoscenze tipiche del professionista

PERSONE FISICHE E SOGGETTI

TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO – GIUDIZIO DI RECLAMO

*Cass. civ., sez. I, sentenza 2 agosto 2012 n.
31916 (Pres. Luccioli, rel. Piccinini)*

Il trattamento sanitario obbligatorio incide sulla libertà personale del soggetto sottoposto al trattamento sanitario in misura analoga a quanto avviene con le ordinanze impositive di misure cautelari, così essendo possibile applicare al primo, in materia di gravame, i principi del secondo e ciò in ragione dello stretto collegamento intercorrente fra il provvedimento inflittivo della misura e quello emesso in sede di riesame, nonché dell'effetto interamente devolutivo che si determina in tale sede (C. 06/8590, C. 06/6322, C. 06/3255, C. 06/1102). Per di più giova considerare che il penultimo comma dell'art. 35 della citata legge n. 833 ("il Tribunale provvede in Camera di Consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo aver assunto le informazioni e raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti") conferisce ampio potere di indagine al tribunale, circostanza da cui ulteriormente discende che correttamente il giudice dell'impugnazione può sopperire con la propria motivazione alle

eventuali carenze riscontrate nel provvedimento impugnato.

PROCEDIMENTO CIVILE

RAPPORTI TRA PROCESSO CIVILE E PROCESSO PENALE – UNITÀ DELLA GIURISDIZIONE – ESCLUSIONE – AUTONOMIA E SEPARAZIONE DEI PROCESSI – SUSSISTE – CONSEGUENZE – SOSPENSIONE FACOLTATIVA - ESCLUSIONE

Cass. civ., sez. I, sentenza 1 agosto 2012 n. 13828 (Pres. Salmé, rel. Mercolino)

Nell'ordinamento processuale vigente la disciplina dei rapporti tra il processo civile e quello penale non s'ispira più al principio di unità della giurisdizione, emergente dall'art. 3 dell'abrogato codice di rito penale e dal testo originario dell'art. 295 cod. proc. civ., ma a quello dell'autonomia e separazione dei due processi e dell'attribuzione a ciascun giudice di una piena cognizione in ordine alle questioni giuridiche o di fatto rilevanti ai fini della propria decisione. Tale principio, avente come duplice corollario la necessità che il processo civile prosegua parallelamente a quello penale, senza alcuna influenza del secondo sul primo, e l'obbligo del giudice civile di procedere autonomamente all'accertamento dei fatti, induce ad attribuire carattere eccezionale alla disciplina adottata dall'art. 75 c.p.c., la quale costituisce pertanto l'unico strumento preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale, esauendo ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità (cfr. Cass. Sez. III, 12 giugno 2006, n. 13544; 10 agosto 2004, n. 15477). In questo contesto, non vi è più alcuno spazio neppure per una sospensione facoltativa, la cui configurabilità deve ritenersi peraltro esclusa anche dalla nuova formulazione dell'art. 42 cod. proc. civ., introdotta dalla legge n. 353 del 1990, che, prevedendo l'autonoma impugnabilità dell'ordinanza di sospensione, a tutela dell'interesse della parte alla prosecuzione ed alla sollecita definizione del procedimento, fa apparire inammissibile una sospensione disposta al di fuori delle

ipotesi tassativamente previste dalla legge, e rimessa alla discrezionalità insindacabile del giudice, ponendosi tale facoltà in insanabile contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e di tutela del diritto di difesa, nonché con il canone della durata ragionevole del processo, che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi del novellato art. 111 Cost. (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 1 ottobre 2003, n. 14670; Cass., Sez. III, 25 novembre 2010, n. 23906; Cass., Sez. I, 31 gennaio 2007, n. 2089).

RAPPORTI TRA PROCESSO CIVILE E PROCESSO PENALE – AUTONOMIA E SEPARAZIONE DEI PROCESSI – SUSSISTE – CONSEGUENZE – POSSIBILITÀ DI GIUDICATI DIFFORMI

Cass. civ., sez. I, sentenza 1 agosto 2012 n. 13828 (Pres. Salmé, rel. Mercolino)

Il processo penale e quello civile possono proseguire parallelamente in completa autonomia. Quanto all'eventualità di giudicati difformi, essa appare perfettamente coerente con il principio di separazione dei giudizi, al quale si ispira il sistema vigente. Il legislatore si è infatti limitato a disciplinare gli effetti delle sentenze irrevocabili pronunciate a seguito del dibattimento, prevedendo da un lato che quella di condanna spieghi efficacia di giudicato, entro determinati limiti, nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato (art. 651 cod. proc. pen.), e preoccupandosi dall'altro di evitare che nel medesimo giudizio quella di assoluzione possa spiegare detta efficacia nei confronti del danneggiato che non sia stato posto in condizione di intervenire nel processo penale o, come nella specie, abbia optato per l'esercizio dell'azione in sede civile (art. 652 cod. proc. pen.) (cfr. Cass. Sez. I, 17 febbraio 2010, n. 3820; Cass., Sez. lav., 9 marzo 2004, n. 4775). Tale disciplina, pur non impedendo al giudice civile di desumere dalla sentenza penale elementi di prova, da sottoporre peraltro ad autonoma valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, esclude la possibilità di attribuire alla stessa efficacia di giudicato, al

di fuori dei casi espressamente previsti, imponendo al giudice civile di procedere autonomamente all'accertamento dei fatti, e rendendo pertanto superflua, in tali ipotesi, la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello penale.

OBBLIGAZIONI – SOLIDARIETÀ – SENTENZA PRONUNCIATA CONTRO PIÙ COOBLIGATI – IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA CONTRO SOLO ALCUNI DI ESSI – EFFETTI

Cass. civ., sez. II, sentenza 31 luglio 2012 n. 13722 (Pres. Triola, rel. Proto)

Il vincolo solidale nell'adempimento dell'obbligazione anche risarcitoria non incide sull'autonomia e indipendenza dei rapporti sostanziali tra il creditore e ciascun obbligato con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma (cfr. Cass. civ., Sez. 2A, 29/01/2007, n. 1779).

REDAZIONE INTEGRALE DELLA SENTENZA – A CURA DEL GIUDICE ESTENSORE IN FORMATO ELETTRONICO – DIES A QUO DELLA IMPUGNAZIONE

Cass. civ., Sez. Un., sentenza 2 agosto 2012 n. 13794 (Pres. Adamo, rel. Chiarini)

Qualora invece redazione integrale della sentenza provveda direttamente il giudice estensore - ormai solitamente in formato elettronico, anche in previsione dell'entrata in vigore delle regole e specifiche tecniche dettate (artt. 15, 16 e 34) dal regolamento contenuto nel D.M. della Giustizia 2011 n. 44 emanato per l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione del Dlgs 7 marzo 2005 n. 82 e succ. mod. ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.L. 29 dicembre

2009 n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24 - dal momento in cui il documento, conforme al modello normativo (artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.), è consegnato ufficialmente in cancelleria - ovvero è trasmesso in formato elettronico per via telematica mediante PEC (art. 48 Dlgs 7 marzo 2005 n. 82) - il procedimento della decisione si completa e si esterne e dalla relativa data la sentenza diviene irretrattabile dal giudice che l'ha pronunciata; è legalmente nota a tutti; inizia a decorrere il termine lungo di decadenza per le impugnazioni di cui all'art. 327 primo comma cod. proc. civ.; produce tutti i suoi effetti giuridici.

ART. 133 C.P.C. - CASO IN CUI LA SENTENZA PRESENTI UNA SCISSIONE TEMPORALE TRA DEPOSITO E PUBBLICAZIONE SECONDO LA DUPLICE ATTESTAZIONE DEL CANCELLIERE – EFFETTI – DECORRENZA – DAL DEPOSITO

Cass. civ., Sez. Un., sentenza 2 agosto 2012 n. 13794 (Pres. Adamo, rel. Chiarini)

A norma dell'art. 133 cod. proc. civ. la consegna dell'originale completo del documento - sentenza al cancelliere nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, avvia il procedimento di pubblicazione della sentenza che si compie, senza soluzione di continuità, con la certificazione del deposito mediante l'apposizione, in calce alla sentenza, della firma e della data del cancelliere che devono essere contemporanee alla data della consegna ufficiale della sentenza, in tal modo resa pubblica per effetto di legge. È pertanto da escludere che il cancelliere, nell'espletamento di tale attività preposto alla tutela della fede pubblica (art. 2699 cod. civ.), possa attestare che la sentenza, già pubblicata per effetto dell'art. 133 cod. civ. alla data del suo deposito, è pubblicata in data successiva, e se sulla sentenza sono stati apposte due date, una di deposito, senza espressa specificazione che il documento depositato contiene la minuta della sentenza, e l'altra di pubblicazione, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza decorrono dalla data del suo deposito

ESCLUSIONE – AUTONOMIA E SEPARAZIONE DEI PROCESSI – SUSSISTE – CONSEGUENZE – SOSPENSIONE FACOLTATIVA – ESCLUSIONE

Cass. civ., sez. VI, sentenza 2 agosto 2012 n. 13892 (Pres. Goldoni, rel. Proto)

E' estraneo all'assetto del D.P.R. n. 115 del 2002, il conferimento del generale potere di autotutela, tipico dell'azione amministrativa, all'autorità che ha provveduto. A maggior ragione, siffatto potere d'intervento non risulta ipotizzabile laddove il provvedimento abbia ormai esaurito i suoi effetti (Cass. 30/5/2008 n. 14594)

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – SENTENZA DICHIARATIVA DELLA INCOMPETENZA – EFFETTI – GIUDIZIO DI RI ASSUNZIONE – INSTAURAZIONE DI GIUDIZIO SVINCOLATO DALLA OPPOSIZIONE

Cass., Sez. I, 5 luglio 2012, n. 11265 (Pres. Plenteda, rel. Giancola)

La sentenza che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rileva l'incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento opposto, revocandolo espressamente o implicitamente, non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'azione speciale, ma al contrario pone termine al giudizio di opposizione, sicché l'eventuale riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente non può essere riferita al detto giudizio, ma, in quanto svincolata dal decreto ingiuntivo ormai invalido e dai profili relativi all'azione speciale, deve essere considerata idonea ad investire il giudice indicato come competente esclusivamente dell'azione del creditore, in quanto soggetta alle regole della cognizione ordinaria. Nel giudizio che segue alla riassunzione, sono, quindi, anche improponibili le questioni attinenti alla tempestività dell'opposizione, in quanto pregiudiziali alla questione di competenza

GIURAMENTO DECISORIO – AMMISSIBILITÀ – FORMULA E CONTENUTO

Cass. civ., sez. II, sentenza 18 settembre 2012 n. 15642 (Pres. Triola, rel. Vincenti)

La formula del giuramento decisorio - oltre che risolversi in articoli separati, chiari e specifici, vertenti su fatti idonei a definire, in tutto o in parte, la lite - deve essere congegnata in modo che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla. Sicché, "un giuramento formulato in modo da non consentire l'attuazione di detto meccanismo è inammissibile, in quanto la sua mancata prestazione, non potendo essere considerata come riconoscimento della fondatezza della pretesa della parte avversa, non potrebbe essere posta a base delle sentenza di condanna"; apprezzamento in concreto, quello rimesso al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato e privo di vizi logici e giuridici (Cass., sez. I, 22 novembre 2006, n. 24855; Cass., sez. lav., 2 settembre 2003, n. 12779; Cass., sez. III, 16 novembre 1979, n. 5955)

PROPRIETÀ

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – CREDITO DEL CONDOMINIO PORTATO DAL MONITORIO – OPPOSIZIONE DEL DEBITORE CON CUI SI FACCIANO VALERE ANCHE VIZI DI DELIBERE CONDOMINIALI – IMPROPONIBILITÀ

Cass. civ., sez. II, sentenza 18 settembre 2012 n. 15642 (Pres. Triola, rel. Vincenti)

Alla stregua dell'orientamento prevalente della Cassazione (Cass., sez. II, 8 agosto 2000, n. 10427; Cass., sez. II, 24 agosto 2005, n. 17206; Cass., sez. II, 31 gennaio 2008, n. 2305; Cass., sez. II, 20 luglio 2010, n. 17014; argomenti in tal senso anche da Cass., sez. un., 18 dicembre 2009, n. 26629 e, in motivazione, da Cass., sez. un., 27 febbraio 2007, n. 4421) - l'amministratore del condominio può promuovere il procedimento monitorio per la riscossione degli oneri condominiali e l'eventuale opposizione da parte del condomino ingiunto potrà riguardare la sussistenza del debito e la documentazione

posta a fondamento dell'ingiunzione, ovvero il verbale della delibera assembleare, ma non può estendersi alla nullità o annullabilità della delibera avente ad oggetto l'approvazione delle spese condominiali, che dovranno invece essere fatte valere in via separata con l'impugnazione di cui all'articolo 1137 cod. civ., dal momento che l'attualità del debito non è subordinata alla validità della delibera, ma solo alla sua perdurante efficacia.

A tal riguardo, si è precisato (dalla citata Cass., sez. un., 27 febbraio 2007, n. 4421) che il legislatore, "onde consentire il tempestivo adempimento del condizionante dovere di riscossione dei contributi condominiali, ha attribuito all'amministratore, con l'art. 63 disp. att. c.c., il potere di chiedere decreto ingiuntivo, al quale ha anche riconosciuto il carattere dell'immediata esecutività, nei confronti dei condomini morosi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea senza neppure necessità d'autorizzazione alcuna da parte del detto organo deliberante (e pluribus, Cass. 9.12.05 n. 27292, 5.1.00 n. 29, 29.12.99 n. 14665, 15.5.98 n. 4900); correlativamente, nel riservare, con l'art. 1137 c.c., ad autonomo giudizio ogni controversia sull'invalidità delle deliberazioni assembleari, ha anche escluso che qualsivoglia questione al riguardo possa essere sollevata nell'ambito dell'eventuale opposizione al provvedimento monitorio, l'oggetto di tale giudizio rimanendo, in tal modo, circoscritto all'accertamento dell'idoneità formale (validità del verbale) e sostanziale (pertinenza della pretesa azionata alla deliberazione allegata) della documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione e della persistenza o meno dell'obbligazione dedotta in giudizio (Cass. 8.8.00 n. 10427, 29.8. 1994 n. 7569)".

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PRINCIPIO DEL PUBBLICO CONCORSO – ART. 97 COST. – FACOLTÀ DI INTRODURRE DEROGHE – CONDIZIONI – RESTRIZIONI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE SELETTIVE – ILLEGITTIMITÀ - SUSSISTE

Corte Cost., sentenza 13 settembre 2012 n. 217 (Pres. Quaranta, est. Morelli)

La facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle; con la conseguenza che va esclusa la legittimità di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive, dovendosi riconoscere al concorso pubblico un ambito di applicazione ampio, tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati dall'origine mediante concorso, in rapporti di ruolo. Inoltre, pur non essendo il principio del pubblico concorso incompatibile, nella logica dell'agevolazione del buon andamento della pubblica amministrazione, con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, comunque, esso non tollera, salvo circostanze del tutto eccezionali, la riserva integrale dei posti disponibili in favore di personale interno. Sicché, si è ritenuta insufficiente a giustificare la deroga la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione, come pure la personale aspettativa degli aspiranti ad una misura di stabilizzazione.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

ESTINZIONE DELLA SANZIONE PRINCIPALE – CONSEGUENZE – ESTINZIONE DELLA RELATIVA SANZIONE ACCESSORIA – CONFIGURABILITÀ

Cass. Civ., sez. II, sentenza 31 luglio 2012 n.

13739 (Pres. Felicetti, rel. Vincenti)

Salvo che la legge non disponga diversamente, la mancata od intempestiva notificazione della violazione punita con sanzione amministrativa determina, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'estinzione della sanzione prevista come principale e, con essa, per il vincolo di dipendenza che le lega, della sanzione accessoria (fattispecie riguardante sanzioni accessorie alla violazione di emissione di assegni senza provvista, di cui all'art. 2 della legge n. 386 del 1990).

**VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA –
ECESSO DI VELOCITÀ ACCERTATO CON IL
SISTEMA “TUTOR” – COMPETENZA TERRITORIALE
DEL GIUDICE DELL’OPPOSIZIONE A VERBALE DI
CONTESTAZIONE – INDIVIDUAZIONE**

*Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 11 giugno 2012
n. 9486 (Pres. Goldoni, rel. Scalisi)*

Posto che, in caso di eccesso di velocità rilevato con il “Sistema informativo controllo della velocità” (cd. “Tutor”), non è dato conoscere con precisione il punto esatto in cui il conducente dell’autovettura abbia superato i prescritti limiti di velocità, al fine di individuare il giudice competente a decidere sull’opposizione al verbale di accertamento della relativa violazione (artt. 22 l. n. 689 del 1981 e 204-bis Codice della strada) può farsi utile riferimento all’art. 9 cod. proc. pen., là dove prevede che la competenza possa residualmente determinarsi in relazione all’ultimo luogo in cui sia avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione; sicché, ove il veicolo percorra un tratto di autostrada compreso tra due comuni limitrofi, si deve ritenere che la competenza territoriale sia del giudice di pace dove è situata la porta di uscita del sistema “Tutor”.

**VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA –
COMPETENZA TERRITORIALE – ART. 204-BIS
C.D.S. - NATURA INDEROGABILE**

*Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 11 giugno 2012
n. 9486 (Pres. Goldoni, rel. Scalisi)*

In tema di sanzioni amministrative, la competenza per territorio a conoscere dell’opposizione al verbale di accertamento di infrazione di norme della circolazione stradale, ha natura inderogabile, ai sensi dell’art. 204-bis C.d.S. (Cass., Sez. 2, 23 novembre 2006, n. 24876). E poiché a tali illeciti amministrativi non si applica l’istituto della continuazione così come disciplinato dall’art. 81 cod. pen. (Cass., Sez. 1, 16 dicembre 2005, n. 27799; Cass., Sez. 1, 11 giugno 2007, n. 13672; Cass., Sez. 2, 8 agosto 2007, n. 17347), è da escludere che la connessione derivante dalla reiterazione della condotta abbia un effetto processuale tale da determinare l’attrazione della competenza in favore del giudice di pace competente per l’opposizione avverso il verbale concernente l’accertamento della prima violazione.

**SENTENZA EMESA A SEGUITO DI RITO EX ART. 23
LEGGE 689/1981 – FORMA DELL’APPELLO –
RICORSO O CITAZIONE - CONSEGUENZE**

*Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 31 luglio 2012
n. 13732 (Pres. Felicetti, rel. Bursese)*

Devono essere rimessi gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della risoluzione delle questioni concernenti la forma dell’atto di appello (ricorso o citazione) della sentenza emessa a seguito di rito ex art. 23 della legge n. 689 del 1981 e del criterio di valutazione della tempestività dell’opposizione proposta con ricorso, ove la stessa avrebbe dovuto essere effettuata con atto di citazione

TRIBUTI E TASSE

**PROCESSO TRIBUTARIO - ART. 14 D.LGS.
546/1992 – AMMISSIBILITÀ DELL’INTERVENTO
ADESIVO DIPENDENTE – SUSSISTE**

*Cass. Civ., sez. Trib., sentenza
3 agosto 2012 n. 14000*

Solo sulla scorta di una mera interpretazione letterale del disposto del citato art. 14 d.lgs.

546/1992 (il quale qualifica i possibili interventori come quei "soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato ovvero sono parti del rapporto tributario controverso") potrebbe giungersi ad escludere l'ammissibilità dell'intervento adesivo dipendente nel giudizio tributario: tuttavia una simile interpretazione comporterebbe l'immotivata esclusione della possibilità di intervenire in giudizio per soggetti che, lungi dal far valere ragioni consistenti in utilità di mero fatto, sono .. portatori di un interesse giuridicamente rilevante e qualificato..", determinato anche "..dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato.." In caso di ritenuta inammissibilità di intervento, per tali soggetti sarebbe esclusa ogni possibilità di tutela giurisdizionale. Una interpretazione costituzionalmente orientata del citato art. 14 deve dunque indurre ad una lettura estensiva del concetto di destinatario dell'atto - fino a comprendere in esso non solo il destinatario stricto iure ma anche il destinatario potenziale e mediato .." (Cass. 2012/255. In senso sostanzialmente conforme v. Cass. 2012/5375).